

## La Consulta ribadisce la legittimità della soppressione dei piccoli tribunali.

[Corte cost. 3 novembre 2016, n. 232 – Pres. Grossi, Est. Coraggio](#)

### **Ordinamento giudiziario – Riordino degli uffici giudiziari – Soppressione del Tribunale ordinario di Avezzano – Questione infondata di costituzionalità.**

*E' infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 10 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148) sollevata, per la violazione dell'art. 76 della Costituzione – in riferimento all'art. 1, commi 2 e 5-bis, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), e alla mancata considerazione dei pareri delle Commissioni giustizia della Camera e del Senato.(1)*

*E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. (2)*

---

(1-2) Con la sentenza in epigrafe la Consulta conferma il proprio indirizzo reiettivo di analoghe questioni sollevate nei confronti della disciplina recante la revisione della c.d. geografia giudiziaria e la conseguente soppressione di taluni uffici giudiziari (cfr. Corte cost., 23 marzo 2016, n. 59 in *Foro it.*, 2016, I, 1526; 15 ottobre 2015, n. 200, in *Giurisprudenza costituzionale* 2015, 5, 1625; e . 24 luglio 2013, n. 237, in *Foro it.*, 2013, I, 2673, ivi gli ulteriori riferimenti di dottrina e giurisprudenza relativi anche alla declaratoria di inammissibilità del referendum abrogativo delle leggi soppressive di uffici giudiziari.

Come noto, con la legge n. 148 del 2011 il Governo veniva delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa ed incremento di efficienza.

Quindi, con particolare riferimento al territorio abruzzese, l'art. 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 (di conversione di decreto legge proroga termini), inseriva un comma che sanciva «*In virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle province dell'Aquila e di Chieti è differito di tre anni*».

Con la sentenza in commento la Consulta si confronta e respinge le peculiari questioni sottoposte dall'ordinanza di rimessione (T.a.r. per l'Abruzzo, ordinanza 7 febbraio 2015 n. 148).

In primo luogo, quella concernente la scadenza del termine, anche in relazione al mancato ricorso alla proroga garantita *ex lege* a fronte della peculiarità del territorio abruzzese.

In secondo luogo, quella concernente la previsione di un termine unitario per l'esercizio della delega integrativa e correttiva, in quanto norma rispondente ai valori costituzionali di certezza del diritto e affidamento del cittadino.

Infine, quella relativa alla mancata considerazione dei pareri delle Commissioni giustizia della Camera e del Senato, in quanto gli stessi non sono vincolanti.

Per completezza si segnala, da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 8 agosto 2016, n. 3535, che ha dichiarato la manifesta infondatezza di analoga questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento alla soppressione del Tribunale di Lucera.